

Dott. Giuseppe Iervolino
NOTAIO

Repertorio n. 8740

Raccolta n. 3497

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"LIVIA DUMONTET"**

DI ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti ottobre duemilaventi,

- 20 ottobre 2020 -

alle ore diciotto e zero minuti, in Napoli alla via Agostino Depretis n. 19.

Innanzitutto a me GIUSEPPE IERVOLINO, notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, residente in Nocera Inferiore, con studio alla via Giuseppe Garibaldi n. 28,

E' PRESENTE

-- COLICCHIO DARIO, nato a Napoli il 19 agosto 1952, di cittadinanza italiana nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della

"ASSOCIAZIONE LIVIA DUMONTET - ONLUS", con sede legale in Napoli, alla Via Nevio n. 36, codice fiscale 95217340637, costituita con atto a rogito del notaio Francesca Piccirella di Cardito del 18 giugno 2015, repertorio n. 517, registrato a Casoria il 23 giugno 2015 al numero 2604 serie 1T, modificata con verbale del 24 luglio 2015 del medesimo notaio Francesca Piccirella, repertorio n. 550, registrato a Casoria il 30 luglio 2015 al numero 3323 serie 1T, iscritta all'anagrafe delle Onlus ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del Decreto Legislativo 460/1997, con provvedimento del 24 settembre 2015 n. 2015/52329.

Io notaio sono certa dell'identità personale del costituito, il quale dichiara essere riunita in questi luoghi, giorno e ora l'assemblea dei soci dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

-- proposta di adozione di un nuovo statuto della "Associazione Livia Dumontet - ONLUS" conforme al Decreto Legislativo 117/2017, sospensivamente condizionata alla valida iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con decorrenza ai sensi dell'articolo 104 comma secondo del citato decreto, dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101 comma 10 del decreto e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro;
-- delibere consequenziali di adeguamento alla citata normativa di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017, e mi chiede di redigere questo verbale.

Io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, assume la presidenza esso costituito, il quale,

ACCERTATE

Registrato a Salerno
il 21 ottobre 2020
al n. 27936



l'identità e la legittimazione dei presenti,

CONSTATA

- A -

-- che degli associati sono presenti:

-- esso costituito;

-- FERRI ALESSANDRO, nato a Napoli il 25 ottobre 1976;

-- COLICCHIO ROBERTO, nato a Napoli il 25 maggio 1983, in virtù di delega conferita a FERRI ALESSANDRO;

-- COLICCHIO CLAUDIA, nata a Napoli il 12 luglio 1977, rappresentanti la totalità degli associati; la delega previo controllo della sua regolarità è stata depositata presso la sede dell'associazione;

- B -

che del Consiglio Direttivo sono presenti:

-- il medesimo COLICCHIO DARIO, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante;

-- il medesimo FERRI ALESSANDRO;

- C -

che non esistono altri organi o soggetti aventi diritto a partecipare alla citata assemblea;

- D -

che è stata regolarmente convocata a mezzo lettera consegnata brevi manu, nei termini di cui all'articolo 19 dello statuto dell'associazione, l'assemblea della associazione in seconda convocazione, per questi luogo giorni ed ora, dandosi atto che la prima convocazione fissata per il 16 ottobre 2020 alle ore 18 (diciotto) presso la sede risulta essere andata deserta;

E PERTANTO DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in prosecuzione della citata prima convocazione andata deserta, ed atta a deliberare e apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dopo essere stato autorizzato a trattarli unitariamente.

Prende la parola il Presidente, il quale espone all'assemblea una relazione dalla quale emerge l'opportunità di adeguare l'associazione alla disciplina di cui al decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo Settore, articolo 101 comma secondo.

A tal fine, il medesimo informa gli intervenuti che è opportuno deliberare l'adozione di un nuovo Statuto associativo che risulti conforme alle prescrizioni inderogabili del citato Decreto Legislativo al fine di poter ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena esso sarà operativo.

Proseguendo nella spiegazione delle modalità operative di adeguamento, egli fa presente che l'efficacia del nuovo statuto associativo conforme al Decreto Legislativo 117/2017, sarà sospensivamente condizionata alla valida iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena sarà istituito, ed avrà decorrenza, ai sensi del-

l'articolo 104, comma secondo, dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Il vigente statuto associativo, conseguentemente, perderà la propria efficacia solamente con l'entrata in vigore del nuovo statuto alle condizioni ed ai termini sopra indicati.

Sino a tale momento, ai sensi dell'articolo 101 del Dlgs. n. 117/2017, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'associazione nei Registri Onlus.

A questo punto, il Presidente illustra all'assemblea il testo del nuovo statuto associativo che propone di adottare, spiegando la disciplina del Codice del Terzo Settore ed evidenziandone i tratti salienti agli intervenuti; in virtù di quanto esposto, il medesimo illustra all'Assemblea la clausola da inserire nel vigente statuto al fine di informare i terzi in merito alla condizione di efficacia del medesimo, ossia precisando che l'efficacia del vigente statuto è risolutivamente condizionata all'efficacia ed entrata in vigore del nuovo statuto dell'associazione, fermo restando il previgente contenuto del medesimo che resterà del tutto immutato.

L'assemblea degli associati, udita la relazione del Presidente, con voto palese e per alzata di mano, all'unanimità, precisando che è stato raggiunto il quorum di cui all'articolo 19 del vigente statuto sociale

DELIBERA QUANTO SEGUE:

- A -

di approvare il nuovo statuto associativo, conforme alle prescrizioni del D.lgs. n. 117/2017, la cui efficacia deve intendersi sospensivamente condizionata alla valida iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), avente decorrenza dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro, come previsto dall'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017;

- B -

di introdurre nell'attuale statuto associativo l'articolo 35, fermo ed invariato il resto, del seguente tenore letterale:

"Art 35) Con verbale del 20 ottobre 2020 del notaio Giuseppe Iervolino di Nocera Inferiore, repertorio n. 8740, in corso di adempimenti, l'associazione ha adottato un nuovo statuto conforme a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017, la cui efficacia è sospensivamente condizionata alla valida iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), avente decorrenza dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea



di cui all'articolo 101, comma decimo del Dlgs 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro, come previsto dall'articolo 104 comma secondo del dlgs. 117/2017.

Avvenuta l'iscrizione, l'associazione assumerà la qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE; l'efficacia del presente statuto è risolutivamente condizionata all'efficacia del nuovo statuto dell'associazione come precisato."

- C -

di prendere atto che l'attuale statuto avrà vigenza fino alla entrata in vigore del nuovo statuto associativo come testè approvato;

- D -

di dare mandato al Presidente del Consiglio direttivo affinché dia esecuzione a quanto deliberato, conferendogli ogni più ampio potere di legge anche ai fini di compiere l'iscrizione nel relativo Registro degli Enti del Terzo Settore. Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e dieci minuti.

La parte mi consegna il nuovo statuto associativo, che si allega a quest'atto con la **lettera "A"** nonché il vigente statuto sociale, immutato nel suo contenuto, ma con l'inserimento della clausola, testè approvata alla precedente lettera "C", relativa alla perdita di efficacia a seguito della iscrizione nel Runtis, che si allega a quest'atto **con la lettera "B"**.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di Registro ai sensi dell'articolo 82 comma terzo e quinto, e 104 primo comma del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Di quest'atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno in cinque pagine otto di due fogli ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte, che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e trenta minuti.

FIRMATO: DARIO COLICCHIO, Notaio Giuseppe Iervolino, sigillo.

Dott. Giuseppe Iervolino
NOTAIO

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 8740 Raccolta n. 3497

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

LIVIA DUMONTET - ENTE DEL TERZO SETTORE

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "Livia Dumontet ETS", ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme del codice civile in materia di associazioni.

L'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle Comunicazioni al Pubblico.

Art. 2) L'associazione ha sede legale in Napoli.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.

Finalità Scopo e attività Istituzionali

Art. 3) L'Associazione che non ha scopi di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 4) L'associazione nel perseguimento delle attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per la realizzazione di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, svolge la propria attività, in conformità all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017, nei settori della beneficenza, dell'istruzione, della promozione della cultura e dell'arte, nell'organizzazione e gestione di attività culturali, a favore di persone svantaggiate in ragione di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari mediante modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari.

Ai fini del perseguimento delle finalità di solidarietà ed utilità sociale essa svolge le seguenti attività primarie di interesse generale:

-- promozione della cultura e dell'istruzione mediante lo sviluppo nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate in aree a forte dispersione scolastica e marginalità sociale della cultura della lettura attraverso la fornitura di libri in modo del tutto gratuito;

-- organizzare incontri tra gli studenti delle scuole sopra indicate e scrittori per incrementare la propensione alla lettura e alla scrittura da parte di detti alunni;

-- istituire ed erogare borse di studio a favore di studenti o soggetti entrambi appartenenti a nuclei familiari a basso reddito e/o svantaggiati per consentire loro di continuare negli studi scolastici e intraprendere gli studi universitari, al fine di potenziare il loro curriculum scolastico e lavorativo;



-- aiutare gratuitamente sia gli alunni che hanno ricevuto dette borse di studi sia altri soggetti svantaggiati, nel rispetto delle finalità di cui agli articoli 5 e 8 del Dlgs 117/2017 nel loro percorso di studi, sia scolastico sia universitario, fornendo loro indicazioni, consigli, per il miglioramento dei percorsi post universitari, anche con l'organizzazione di stage e percorsi formativi presso primarie aziende.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'associazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere locale, nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Enti Pubblici e soggetti privati.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà:

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;
- Svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività accessorie, integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative del medesimo.

E' vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quanto suindicato.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Norme sull'ordinamento interno

Ordinamento interno

Art. 5bis) L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone i principi e gli ideali emergenti dal presente statuto, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento dello scopo istituzionale e delle finalità previste dal presente Statuto.

Possono essere socie altresì le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione, nonché gli enti

pubblici e privati, anche senza personalità, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli associati si dividono in fondatori (quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e associati sostenitori (coloro che abbiano inoltrato richiesta al Consiglio Direttivo con conseguente nomina).

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

A tal fine dovrà essere inoltrata apposita richiesta al Consiglio Direttivo, il quale entro 60 (sessanta) giorni dovrà pronunciarsi in merito deliberando l'accettazione o l'eventuale diniego motivato delle proposte di accettazione.

In caso di diniego, chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 8) I soci hanno diritto di:

-- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed in genere alla vita associativa;

-- votare in tutte le materia di competenza dell'organo assembleare disciplinate dall'articolo 25 del Decreto Legislativo 117/2017, meglio precisate nel successivo articolo 17.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'associazione.

Art. 10) La qualifica di associato si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso.

La comunicazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto immediato.

L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o che siano in contrasto con l'Associazione o con le finalità di interesse generale dalla medesima perseguite ai sensi del Dlgs. 117/2017.

E' considerato moroso l'associato che non provveda al versamento della quota entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione alla associazione, ed en-



tro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio per le annualità successive.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, nè conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Associazione

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo in presenza dei presupposti di legge (articolo 30 dlgs 117/2017);

Art. 14) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'organo Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa ai sensi dell'articolo 13 dlgs 117/2017, e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione sulla home page del sito web dell'Associazione, ove esistente. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di Convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

-- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

-- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

-- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 17) L'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs 117/2017 ha le seguenti competenze:

-- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

-- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-- c) approvazione del bilancio di esercizio, o del rendiconto finanziario secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017;

-- d) approvazione del bilancio sociale laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017;

-- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

-- f) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o attribuiti dalla legge.

-- g) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

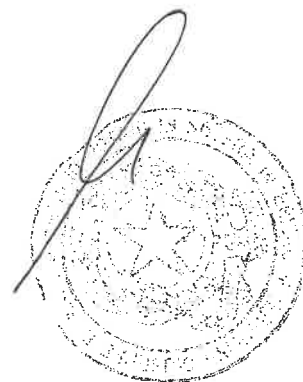
-- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- i) approva i regolamenti;

- l) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

Art. 18) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

Art. 18 bis) L'assemblea ordinaria è validamente costituita



in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati; saranno altresì pubblicizzate con l'esposizione, presso il domicilio dell'Associazione Livia Dumontet Onlus, in Via Nevio 36, 80122 Napoli, per giorni 5 (cinque) dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione.

Esso è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, determinati dall'Assemblea in sede di nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I componenti durano in carica tre esercizi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del documento contabile di cui all'articolo 13 del Dlgs 117/2017 del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o conflig-

genti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del documento contabile di cui all'articolo 13 del Dlgs 117/2017 dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

-- Funzioni:

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, il rendiconto per cassa e se richiesto il bilancio sociale;
- curare la regolare tenuta dei libri delle associazioni, ai sensi dell'articolo 15 del dlgs 117/2017;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui al Decreto Legislativo 117/2017, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;



- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del Presidente, del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

-- Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni devono effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

-- Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare

all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 22) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavori. Dura in carica tre esercizi ed e' rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

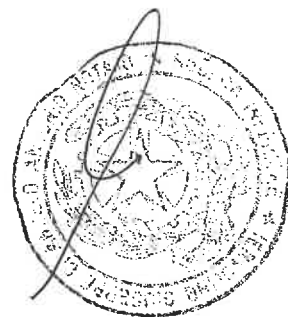
Art. 23) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può avere la firma di rappresentanza.

Al Vice Presidente compete, in ogni caso, la rappresentanza nei confronti delle Banche per l'apertura, la gestione e la chiusura dei conti correnti dell'associazione.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo decade per perdita della qualifica della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta ai fini della nomina del nuovo Consiglio, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 25) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.



Art. 26) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 27) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Organo di controllo

Art. 28) Nei casi previsti dalla Legge (articolo 30 dlgs 117/2017), ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri.

Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 29) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge (articolo 31 dlgs 117/2017) o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio dell'associazione

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

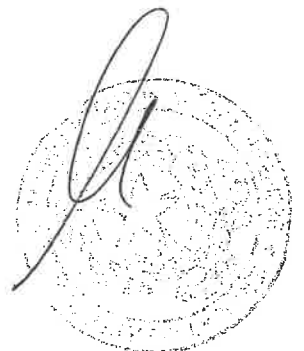
B) Funzione

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, così come definita dal presente Statuto all'art. 3), ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza



valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Bilancio

ART. 31) L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre, all'assemblea degli associati per l'approvazione:

-- il bilancio che potrà essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 13 del Dlgs 117/2017;

-- il bilancio di esercizio, in caso di superamento dei citati limiti dimensionali, redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo..

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'As-

sociazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Oltre alle scritture sopra descritte, l'associazione terrà nei modi e nelle forme prescritte dalla legge i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017 cui si rinvia.

Estinzione e Devoluzione

ART. 32) Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore definiti dall'Assemblea Straordinaria che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 82/2005 entro 30 (trenta) giorni.

Disposizioni transitorie e finali

ART. 33) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del codice civile, il D.lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

L'efficacia del presente statuto è sospensivamente condizionata alla valida iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro, come previsto dall'art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Napoli, venti ottobre duemilaventi.

FIRMATO: DARIO COLICCHIO, Notaio Giuseppe Iervolino, sigillo.



